



UNIVERSITÀ DI PISA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
CURRICULARI

AI SENSI DELLA LEGGE 24/06/1997, N° 196 (Art.
18) E DEL D.I. 25/03/1998, N° 142

La presente convenzione regola i rapporti tra:

II DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DI PISA
C.F.80003670504 - Lungarno Pacinotti 43 Via C. Ridolfi, 10 - 56124 PISA (PI) nella persona del
Direttore, Prof. Mariacristina Bonti, di seguito denominato "soggetto promotore";

e

ASL Oristano, con sede legale in via Carducci N 35 con C.F./Partita IVA 01258180957, d'ora in poi
denominato "soggetto ospitante", rappresentato dalla Direttrice Generale Dott.ssa Grazia Cattina
ivi domiciliata per la sua carica.

concernenti i tirocini formativi e di orientamento curriculari, d'ora in avanti denominati
"tirocini", svolti da studenti dei corsi di studio afferenti al predetto Dipartimento.

PREMESSO CHE

- 1) sono da intendersi tirocini curriculari i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente dell'Università di Pisa durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca;
- 2) i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- 3) il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- 4) il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo

5)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Finalità

Il tirocinio curriculare (d'ora innanzi denominato "tirocinio"), concordato dall'Azienda/Ente pubblico (d'ora innanzi "soggetto ospitante") con II DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT (d'ora innanzi "soggetto promotore"), avrà come oggetto l'acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso

formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato fra ente promotore ed ente ospitante.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo.

L'attività di tirocinio non comporta oneri di natura economica, diretti o indiretti, a carico del soggetto ospitante ASL 5 di Oristano.

ARTICOLO 2

Durata del tirocinio

La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24.

Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

ARTICOLO 3

Ruolo dei tutor e Progetto formativo

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor individuato dal soggetto ospitante.

Il tutor universitario è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione; ha altresì la funzione di raccordo tra l'università e la soggetto ospitante.

Il tutor dell'azienda/ente è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo rilasciato dall' Soggetto Promotore contenente:

- a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
- b) il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
- c) i nominativi e i recapiti del tutor universitario e del tutor dell'azienda/ente ospitante;
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante;
- e) gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- f) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.
- h) Il progetto formativo proposto dal Soggetto Promotore ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

ARTICOLO 4

Obblighi del tirocinante

Durante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:

- a) Rispettare le norme disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e attenersi ai regolamenti e alle disposizioni interne dell'Ente ospitante;
- b) Svolgere con diligenza le attività previste dal progetto formativo;
- c) Mantenere un comportamento deontologicamente corretto, in particolare nei rapporti con i pazienti e con il personale aziendale;
- d) Rispettare il segreto professionale e la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle attività;
- e) Attenersi scrupolosamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modificazioni, al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché agli eventuali regolamenti e disposizioni aziendali, con particolare riferimento al corretto

trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti degli interessati.

Qualora il Soggetto ospitante rilevasse gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte del tirocinante, potrà richiedere al Soggetto Promotore l'interruzione anticipata del tirocinio.

ARTICOLO 5

Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- b) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;
- c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore;
- d) segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto Promotore.
- e) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto Ospitante per verificare l'andamento del tirocinio;
- f) segnalare con congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;
- g) segnalare tempestivamente all'Università e al tutor universitario l'eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
- h) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio
- i) comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale;

ARTICOLO 6

Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore:

- a) nomina di un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;
- b) monitorare le attività svolte durante il tirocinio e gli inserimenti lavorativi successivi all'esperienza formativa.

ARTICOLO 7

Coperture assicurative e comunicazioni

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi e gli infortuni in base alle polizze attivate dall'Università di Pisa. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

Il soggetto ospitante deve dare tempestiva comunicazione all'INAIL dell'incidente occorso al tirocinante, come precisato nell'art. 5 lett. d).

Il soggetto ospitante ed il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente. L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante rappresenta un requisito preliminare per l'attivazione del Tirocinio e dovrà essere ripetuto con cadenza annuale. L'eventuale omissione comporterà la risoluzione della convenzione.

ARTICOLO 7 bis

Privacy

La ASL n. 5 di Oristano, in qualità di “Titolare del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all’esecuzione della stessa. Il

Titolare del trattamento (Ente Ospitante) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione all’attività di tirocinio, si impegna a nominare i tirocinanti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni relative alle operazioni sul trattamento dei dati personali. I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, ed in particolare a rispettare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii). nonché a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.

ARTICOLO 8

Limiti numerici dei tirocinanti

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente vigente; in assenza della stessa, si applicano le disposizioni della normativa nazionale vigente, nonché quanto stabilito dal proprio regolamento interno, che prevede un massimo di n. 3 tirocinanti per ciascun tutor.

ARTICOLO 8 bis

Sorveglianza sanitaria e sicurezza

Le parti contraenti si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.I. n. 363/1998, si precisa quanto segue:

a) Obblighi dell’Soggetto Promotore:

garantire che i tirocinanti abbiano completato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza, commisurata al livello di rischio specifico, secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; a tal fine, dovrà essere prodotta copia dell’attestato; adempiere a quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sorveglianza sanitaria; per ciascun tirocinante dovrà essere prodotta copia della certificazione di “Idoneità alla mansione” rilasciata da un Medico Competente iscritto all’albo, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e d-bis, del medesimo decreto.

si impegna, inoltre, ad assicurarsi che siano messe in atto tutte le misure di protezione e di controllo necessarie a fronte dei rischi occupazionali e fornite adeguate informazioni, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,

b) Obblighi del soggetto ospitante:

- garantire condizioni di sicurezza e di igiene conformi alla normativa vigente;
- fornire ai tirocinanti adeguate informazioni in materia di sicurezza, come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 9

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità un anno a decorrere dalla data di stipula sottoindicata.

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione, da intendersi come la firma da parte dei rispettivi rappresentanti legali, successivamente alla pubblicazione nell’Albo Pretorio della ASL a seguito dell’approvazione dello schema mediante apposita deliberazione della Direttrice Generale.

Gli adempimenti autorizzativi relativi allo svolgimento dei tirocini potranno essere avviati esclusivamente dopo il perfezionamento del convenzionamento, in quanto costituiscono un iter

autonomo e distinto.

ARTICOLO 10
Bollo e registrazione

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ARTICOLO 11

Norma finale

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Per ASL Oristano
Direttrice Generale
Grazia Cattina

Per II DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA E MANAGEMENT
dell'Università di Pisa
Prof. Mariacristina Bonti